



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

ORDINANZA DEL SINDACO **N.182 DEL 08/08/2025**

OGGETTO:DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA DETENZIONE E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CALICE DI STELLE" 2025.

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 10 agosto 2025 a Montepulciano si svolgerà la manifestazione denominata "CALICI DI STELLE";

VISTA le deliberazioni della Giunta Comunale n. 168 del 23/06/2025 ad oggetto "Calici di Stelle 2025 – concessione patrocinio oneroso a favore della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese per l'organizzazione dell'iniziativa - determinazioni;

CONSIDERATO che la predetta manifestazione si svolgerà presso le 8 Contrade di Montepulciano e in varie aree della Città.

CONSIDERATO che la manifestazione insisterà in una vasta all'interno del centro abitato di Montepulciano;

CONSIDERATO che durante le passate edizioni la manifestazione ha richiamato una notevole affluenza di partecipanti;

RITENUTO che la manifestazione si svolge con finalità di degustazione sul luogo di vino o derivati, con bicchieri o altri contenitori che vengono prelevati e depositati direttamente sul luogo di consumo;

CONSTATATO che in occasione delle precedenti edizioni di tali manifestazioni svoltesi anche in altri comuni, sia durante il loro svolgimento che alla conclusione delle stesse, si sono verificati taluni episodi di disturbo del buon andamento delle manifestazioni dovuti ad abusi di sostanze alcoliche e superalcoliche e di spargimento al suolo di cocci di vetro per la rottura di bottiglie;

RITENUTO necessario procedere ad individuare le misure precauzionali atte a consentire lo svolgimento della manifestazione e ad evitare che i comportamenti citati possano compromettere la tutela dell'ordine pubblico e sicurezza;

RITENUTO pertanto necessario vietare la detenzione di bottiglie di vetro, fatta eccezione per quelle custodite in appositi contenitori di cartone rigido sigillato;

RICHIAMATO l'art. 90 "Iniziative di contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni" della legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009" (finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 247, dove al 1° comma si indica che "Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcool in età adolescenziale e giovanile ed il conseguente fenomeno di crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie correlate, all'articolo 689 del codice penale le parole "anni sedici" sono sostituite dalle seguenti "anni diciotto".

VALUTATO che nel caso di somministrazione di alcol a minori o infermi di mente o ad una persona in stato di manifesta ubriachezza, non è necessario, affinché si commetta il reato, né la determinazione di uno stato di ubriachezza negli avventori né la commissione, da parte di questi, di reati, essendo invece sufficiente l'atto della somministrazione in sé a categorie di soggetti giudicati dall'ordinamento particolarmente indifesi o potenzialmente pericolosi, pertanto si richiamano gli artt. 688, 689, 690 e 691 del c.p.;

VISTO che nel centro abitato di Montepulciano, sono presenti molte attività commerciali di vendita al dettaglio di vino o liquori imbottigliati, come enoteche etc.;

CONSIDERATO che le già menzionate attività commerciali possono vendere il prodotto imbottigliato all'interno di una confezione in cartone rigido, anche per singola bottiglia;

Richiamata l'ordinanza n.172 del 28/07/2025

VISTO il T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773;

VISTO il R.D. 06.05.1940, n. 635 - Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art 54 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CALICI DI STELLE DEL 10 AGOSTO 2025", IN TUTTE LE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI MONTEPULCIANO:

- **DI VIETARE LA DETENZIONE DI BOTTIGLIE IN VETRO**, fatta eccezione per quelle contenute in appositi contenitori in cartone rigido sigillato,
DALLE ORE 20:00 DEL 10 AGOSTO 2025 ALLE ORE 02:00 DELL'11 AGOSTO 2025 E COMUNQUE FINO AL COMPLETO DEFLUSSO DEL PUBBLICO.

Di vietare ai sensi degli artt.689,690 e 691 del c.p. la somministrazione di bevande alcoliche a minore di anni 18, o infermo di mente; Inoltre, dovranno essere scrupolosamente rispettate le norme di professionalità, al fine di evitare di causare l'ubriachezza altrui e di non somministrare alcolici a chi si trovi in stato di manifesta ubriachezza.

Contestualmente viene revocata l'ordinanza N.172 del 28/07/2025.

Si richiama inoltre di attenersi scrupolosamente alle specifiche norme sulla vendita e il consumo delle bevande superalcoliche.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale; è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni di leggi e/o regolamenti.

Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Luca Batignani.

Contro il presente atto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Siena entro 30 giorni, ricorso al TAR della Toscana entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza, che viene portata a conoscenza mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e distribuzione di un avviso agli esercenti pubblici e alla cittadinanza. In caso di rinvio della manifestazione la validità della presente ordinanza sarà prorogata ai giorni di effettivo svolgimento della manifestazione.

IL SINDACO
Il Sindaco Michele Angiolini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005